

AUDIZIONE
PRESSO LA

COMMISSIONE AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

DEL
CAPO DIPARTIMENTO ANDREA COMACCHIO
DISEGNO DI LEGGE AS988 “DISPOSIZIONI PER LA TUTELA, LO SVILUPPO
E LA COMPETITIVITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA, AGROALIMENTARE
E DELL’ACQUACOLTURA CON METODO BIOLOGICO”

Saluto e ringrazio il Presidente e gli onorevoli Senatori della Commissione, per avermi dato la possibilità di apportare un contributo al disegno di legge in discussione.

Una legge per l'agricoltura biologica in Italia si rende opportuna poiché il nostro Paese è il secondo in Europa per estensione di superficie biologica (1.908.653 ha) nonché il primo per numero di operatori biologici (75.873).

Tuttavia, le aziende agricole biologiche rappresentano soltanto il 4,5% delle aziende agricole totali: in questa ottica la previsione di un marchio "biologico italiano" è volta a valorizzare la materia prima italiana, al fine ultimo di promuovere e incrementare la produzione nazionale, limitando il numero crescente di prodotti biologici importati da paesi extra UE destinati a soddisfare una richiesta da parte del consumatore in continua crescita.

- Art. 6: L'apposizione di un marchio che identifica i prodotti ottenuti con materie prime coltivate e prodotte in Italia, permette, da un lato, la massima visibilità e riconoscibilità alle materie prime agricole italiane e dall'altro una effettiva trasparenza per il consumatore delle informazioni riportate in etichetta.

Difatti, in base alla normativa comunitaria, nell'etichetta dei prodotti biologici:

- è obbligatoria l'indicazione del codice dell'organismo di controllo dell'operatore che ha effettuato l'ultima operazione. Gli organismi di controllo (OdC) italiani si identificano con il codice ITBIOXXX.
- è obbligatorio il logo comunitario, se il prodotto è confezionato,
- è obbligatoria l'indicazione del luogo dove sono state ottenute le materie prime agricole di cui il prodotto è composto. Tale luogo può essere europeo, extraeuropeo o misto (Agricoltura UE, Agricoltura NON UE e Agricoltura UE/NON UE) se le materie prime sono ottenute rispettivamente nell'UE, fuori dall'UE, parte in UE e parte fuori dall'UE. La normativa comunitaria consente di indicare il Paese di produzione al posto della dicitura UE, quando tutte le materie prime sono ottenute in quel Paese (ad es. Agricoltura ITALIA).
- possono essere utilizzati loghi nazionali e privati nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti biologici.

Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa comunitaria con la presente proposta di legge, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Reg 834/2007 come riformulato dall'art. 33, par. 5 del REG UE 2018/848, è istituito un marchio nazionale che permette di identificare un prodotto con materie prime ottenute in Italia, 'rinforzando' un'informazione che nell'etichetta del prodotto biologico è già obbligatoria.

Per fare un esempio:

- Pasta lavorata in Italia con grano prodotto in Romania: Riporterà in etichetta il logo europeo, l'indicazione del codice dell'OdC ITBIOXXX e la dicitura Agricoltura UE
- Pasta lavorata in Italia con grano prodotto in Cina: Riporterà in etichetta il logo europeo, l'indicazione del codice dell'OdC ITBIOXXX e la dicitura Agricoltura NON UE

- Pasta lavorata in Italia con grano prodotto in Italia: Riporterà in etichetta il logo europeo, l'indicazione del codice dell'OdC ITBIOXXX e la dicitura Agricoltura Italia.

Tra questi tre trasformati (pasta), tutti e tre prodotti in Italia, solo il terzo, che utilizza grano italiano, si potrà fregiare del marchio 'Biologico Italiano', fornendo un'informazione corretta e coerente al consumatore finale.

In merito alla formulazione dell'art. 6 rubricato "Istituzione di un marchio biologico italiano", si rappresenta che vi è un refuso nell' indicazione 'di cui all'art. 24 del Reg CE 834/07 e ...32 del Reg UE 848/2018', atteso che i riferimenti corretti sono: art. 25 par. 2 del Reg. CE 834/07 e art. 33 par. 5 del Reg. UE 2018/848.

Si segnala, inoltre, che il Reg. UE 2018/848 è già entrato in vigore ma si applica con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

- Art. 18: rappresento, infine, in merito all' art. 18 rubricato " Sementi Biologiche" l' opportunità di effettuare degli ulteriori approfondimenti tecnici, che a breve trasmetterò all' attenzione di Codesto spett.le Consesso , atteso che la norma proposta fa riferimento all'art. 13 del Reg. UE 2018/848 che non riguarda le " varietà " bensì la commercializzazione del solo 'materiale eterogeneo biologico ', la cui disciplina è attualmente allo studio di un gruppo di esperti di tutti gli Stati membri presso la DG SANTE in coordinamento con la DG AGRI

Vi ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione per eventuali approfondimenti e chiarimenti.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Andrea Comacchio